COPERTURA DELLE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988-1990 RELATIVO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ED ESTENSIONE AGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA

Art. 9

Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali appuntati e finanzieri della Guardia di finanza

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, e' sostituito dal seguente: "Al Fondo di cui al primo comma e' iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti da finanziere".

Versione in vigore dal 3 giugno 1990, non più in vigore dal 2 agosto 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia
Estremi	Decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/copertura-delle-spese-derivanti-dall-applicazione-dell-accordo-per-il/art-9-iscrizione-al-fondo-di-previdenza-per-sottufficiali-appuntati-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it